

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la

"ASSOCIAZIONE CHILDREN IN CRISIS ITALY - ONLUS".

L'associazione si uniforma alle disposizioni del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed alla connessa normativa presente e futura.

ART. 2 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede in Milano e durata illimitata.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro e svolge la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e si inibisce lo svolgimento di attività diverse, ad eccezione di quelle direttamente connesse alle proprie.

L'Associazione si propone i seguenti obiettivi principali:

- a) l'assistenza in qualsiasi parte del mondo alle persone, principalmente i minori di età, bisognosi di aiuto, sofferenti, in stato di indigenza o di malattia, di qualsiasi livello sociale, credo religioso o nazionalità;
- b) il coordinamento e l'assistenza ai progetti ai fini di facilitarne la promozione ed i programmi indirizzati alla realizzazione dello scopo statutario, secondo gli standard qualitativi Children in Crisis;
- c) l'assistenza ai progetti nei rapporti con enti governativi, enti pubblici e società private per finanziamento, gestione o comunque relativi alle finalità di assistenza ai minori;
- d) la fornitura di informazioni e istruzione specialistica per la preparazione e addestramento di personale volontario o retribuito destinato alla supervisione o all'assistenza dei progetti in Italia o nel resto del mondo;
- e) la promozione di corsi specializzati, riunioni, conferen-

ze o incontri finalizzati allo scopo statutario.

Per realizzare gli obiettivi statutari l'associazione intende:

- f) promuovere azioni atte ad informare il pubblico della necessità di volontariato per garantire dignità e un'accettabile qualità della vita ai minori bisognosi;
- g) raccogliere e rendere disponibili al pubblico libri, monografie, studi, filmati, diapositive, cassette audio/video e ogni materiale di documentazione;
- h) prendere in affitto, acquistare o ricevere in prestito e uso o in proprietà o in leasing fabbricati o locali ad uso ufficio, abitazione o altri destinati alla realizzazione degli scopi statutari; ed ugualmente per gli stessi fini concedere in affitto, dare in prestito ed uso o vendere fabbricati o locali di proprietà dell'associazione; ed ugualmente curarne la manutenzione, ristrutturare, modificare ed arredare in maniera opportuna uffici e centri di assistenza che l'associazione gestirà per il raggiungimento dei suoi obiettivi statutari;
- i) selezionare e assumere e se del caso licenziare personale necessario per il buon funzionamento dell'associazione, a condizioni e termini di assunzione che dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione in relazione al disposto del seguente art. 8; ugualmente saranno nominati ove necessario consulenti specialisti, la cui remunerazione sarà decisa dal Consiglio di amministrazione;
- j) fissare l'ammontare di parcelle o rimborsi per fornitura di servizi o beni a terzi;
- k) promuovere la raccolta di fondi, elargizioni, donazioni in denaro o beni mobili o immobili, contributi, prestiti o sovvenzioni da destinare ai fini dell'associazione;
- l) promuovere la costituzione di associazioni i cui scopi siano simili a quelli della presente associazione, nonché di



società commerciali i cui utili siano destinati al finanziamento dell'associazione.

#### ART. 4 - SOCI

L'Associazione raccoglie soci volontari, associazioni e fondazioni riconosciute e approvate dal Consiglio di amministrazione.

I soci dell'associazione sono i promotori della stessa, ossia le persone, le società e le associazioni che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione o con il versamento di una somma in denaro o con il conferimento di beni mobili e/o immobili o prestando la propria specifica esperienza e competenza ai fini di realizzare gli obiettivi dell'associazione, ovvero le persone, le società, gli enti e le associazioni che verranno in seguito cooptati dal Consiglio di amministrazione per i sopracitati motivi.

La qualità di socio si perde per dimissioni, decesso, estinzione, esclusione o indegnità.

Le dimissioni sono consentite a qualsiasi socio in ogni momento senza preavviso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza semplice nei confronti del socio che danneggi moralmente o materialmente l'associazione.

L'indegnità verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza semplice.

L'Associazione assicura la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 5 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio è costituito, oltre che dai conferimenti di cui all'art. 4, anche da sovvenzioni pubbliche e private, e quindi:

- a) da conferimenti in denaro, beni mobili e immobili che, diverranno di proprietà dell'associazione Children in Crisis;
- b) da erogazioni, donazioni e lasciti;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione saranno costituite:

- d) dai fondi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- e) da somme versate ad altro titolo, ma sempre inerenti al raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- f) da interessi attivi su fondi depositati o su investimenti in beni mobili o rendite finanziarie o immobiliari;
- g) da rimborsi spese o proventi derivanti da fornitura di servizi.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- a) Il Presidente, il Vice Presidente e il Presidente Onorario (se nominato);
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'assemblea dei soci;
- d) il Collegio dei revisori.

Il Consiglio di amministrazione potrà istituire il ruolo di Segretario Generale e fissarne la remunerazione. Il Segretario Generale parteciperà alle riunioni del Consiglio di amministrazione, al quale risponderà del suo operato, senza però diritto al voto.

Il Consiglio di amministrazione potrà attribuire emolumenti a persone o consulenti che rivestono particolari incarichi.



Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### ART. 7 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'associazione è Presidente del Consiglio di amministrazione, ne ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti ai fini statutari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza. Incarichi specifici possono essere delegati di volta in volta al Segretario Generale, se nominato dal Consiglio di amministrazione.

#### ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri nominati dall'assemblea. Esso dura in carica per tre esercizi sociali. Nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice Presidente e, se del caso, il Presidente Onorario. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare al Presidente, al Vice Presidente e ad altri suoi membri da esso nominati parte delle proprie attribuzioni.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli e gli altri Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve essere convocata l'assemblea dei soci per deliberare in ordine alla proposta di nuova nomina.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, delibera sull'ammissione ed esclusione dei nuovi soci, formula il programma annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea sull'attività svolta, predispone annualmente i bilanci preventivi e consuntivi; delibera l'accettazione di lasciti,

donazioni, contribuzioni varie, l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili e immobili, nonché la sottoscrizione di contratti di mutuo, la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali e di fideiussioni.

Delibera, infine, su ogni questione di interesse rilevante per l'associazione.

Il Consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal membro del Consiglio nominato come loro sostituto.

Dalle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, non più tardi del 31 maggio, dal Consiglio di amministrazione per deliberare sull'attività dell'associazione e sui suoi bilanci, nonché sulle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e sulla nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'assemblea si convoca mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio oppure mediante affissione nella sede dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale.



L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio di amministrazione, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di Consiglieri. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno la metà più uno dei soci e deliberano con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

#### ART. 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

All'assemblea dei soci spetta la nomina di un Collegio dei Revisori costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni tre esercizi. Esso dovrà riunirsi almeno una volta all'anno. Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e a tale scopo potrà procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione.

#### ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, che dovrà essere presentato per la sua

approvazione all'assemblea entro il 31 maggio.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 12 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili, vidimati e firmati dai relativi Presidenti:

- a) il libro dei verbali delle assemblee;
- b) il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione;
- c) il libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il libro dei soci;
- e) il libro giornale;
- f) il libro inventari;
- g) tutti quegli altri libri prescritti dalla normativa fiscale vigente e futura.

#### ART. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione non potrà essere proposto che da una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione, convocata espressamente e la deliberazione dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei membri di esso. Detta deliberazione dovrà essere sottoposta all'assemblea dei soci che, assumendo la deliberazione definitiva di messa in liquidazione, nominerà uno o più liquidatori.



In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 622, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere all'interno dell'associazione sarà deferita con competenza esclusiva ad un arbitro amichevole compositore, scelto di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, da un collegio arbitrale di tre membri, scelti uno da ciascuna parte ed il terzo dai primi due.

Qualora una parte non designasse il proprio arbitro o i primi due non si accordassero sulla nomina del terzo, la designazione sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza delle parti o dell'arbitro diligente, notificata alle altre parti o all'altro arbitro.

Tale designazione non potrà avvenire che dopo dieci giorni dalla notifica di cui sopra ove, nel frattempo, non si sia provveduto ai sensi del precedente comma.

Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole composizione ed è esonerato da ogni formalità di procedura.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Firmati: Gennara Faggian

Benedetta Zichella Lami

Francesco Cavallone Notaio - L.S. -

\*\*\*\*\*

Milano, 23 settembre 2003

Copia autentica in conformità all'originale nei miei atti in più fogli firmati e relativo inserto.

In carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

*Annunziata Novati*

